

COPIA

COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

GC N. **125** DATA **04/10/2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE - APPROVAZIONE
NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO ED ADEGUAMENTO DEL
PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018/2020 DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE (1° MODIFICA).**

L'anno **duemiladiciassette** addì **quattro** del mese di **ottobre** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori :

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PONCHIA Giovanni	Sindaco	Sì
2. CARINCI Andrea	Vice Sindaco	Sì
3. ZEPPEGNO Davide	Assessore	Sì
4. DEBERNARDI Simone	Assessore	Sì
5. PAGANOTTO Claudia	Assessore Esterno	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Vigorito Clelia Paola**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO : DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE - APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018/2020 DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (1° MODIFICA).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 89, comma 5 del Testo unico enti locali D.lgs. n.267/2000, stabilisce che: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*;
- l'art. 91 del Testo Unico enti locali il quale stabilisce che *“gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*.
- a norma dell'art. 1, comma 102, L 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Presa visione dell'art. 1, commi da 557 a 557-quater della legge 296/2006 il quale prevede che:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016)

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

Considerato che:

- con l'art. 16 del D.L. n.113/2016 viene abrogata la lettera a), art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., secondo cui gli enti locali erano tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- in sede di conversione del decreto legge 113/2016 viene introdotto l'art. 1 bis che allenta i vincoli assunzionali per gli enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ridefinendo le capacità assunzionali previste dall'articolo 1, comma 228, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n.208, che nel testo coordinato e modificato deve intendersi come segue: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”.*

Preso visione del D.M. 10/04/2017 il quale nel determinare, per il triennio 2017-2019, la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale individua per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti un rapporto dipendenti- popolazione pari a 1/159;

Rilevato che applicando tali parametri al Comune di Montanaro si ottiene un risultato pari a 33 dipendenti, mentre attualmente la dotazione organica prevede n. 31 dipendenti e pertanto, la media di cui al punto precedente risulta ampiamente rispettata;

Appurato che rimane vigente la disciplina sull'utilizzo dei “resti assunzionali” contenuta nell'art. 3, comma 5, 5° periodo del D.L. n. 90/2014, la quale testualmente recita: *“...è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”* (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilità dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Vista la delibera della G. C. n.98 del 26/07/2017 con la quale il Comune di Montanaro ha dato atto di non avere personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, approvando, contestualmente, il piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020;

Rilevato che:

- con atto di Giunta Comunale n. 161 in data 16.12.2015 veniva rideterminata la Dotazione Organica del Comune di Montanaro, costituita da n. 31 posti oltre il Segretario Comunale, per adeguarla alle necessità dell'Ente, alla luce della reinternalizzazione del Servizio Asilo Nido e della riammissione in servizio, delle due dipendenti educatrici con cat. C1 assegnate al servizio Asilo nido, rimodulando, altresì, le dotazione delle singole unità operative, in funzione del personale collocato a riposo
- con successivo atto della Giunta Comunale n. 81 del 22/06/2016 veniva rivisto il riassetto organizzativo dei servizi e degli uffici del Comune di Montanaro con decorrenza dal 1.7.2016, senza operare variazioni numeriche alla Dotazione Organica, al fine di delineare una maggiore funzionalità dell'ente e un contenimento della spesa,
- con ultima deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 19/04/2017 si è proceduto alla rideterminazione del nuovo assetto organizzativo in funzione di una razionalizzazione dei servizi e della reinternalizzazione dell'ultima unità lavorativa proveniente da Città Futura, adeguando la pianta organica, con decorrenza dal 1/05/2017, nei termini che seguono:
 - **Settore Qualità della Vita -:**
 - Unità operativa: Servizi Scolastici, Sportivi e del Tempo Libero
 - Unità operativa: Affari Sociali, Culturali e Biblioteca, Asilo Nido
 - **Settore Finanziario -:**
 - Unità operativa: Ragioneria
 - Unità operativa: Tributi
 - Unità operativa: Risorse Umane e commercio
 - **Settore Tecnico/Tecnico manutentivo :**
 - Unità operativa: Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio e Ambiente
 - Unità operativa: Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica
 - Unità operativa: Servizi manutentivi e gestionali –Protezione Civile
 - **Settore Vigilanza:**
 - Unità operativa: Polizia Locale e pubblica sicurezza
 - **Settore Affari Generali** (affidato alla diretta responsabilità del Segretario Comunale)
 - Unità operativa: Segreteria e Protocollo
 - Unità operativa: Servizi Demografici
 - Unità operativa: Comunicazione e relazioni con il cittadino – URP

Tenuto conto che, dalla data dell'ultima rideterminazione della Dotazione organica (delibera G.C. n. 56 del 19/04/2017), si sono verificati i seguenti eventi:

- la dipendente Capella Monica, inquadrata nella cat. C- Esperto amministrativo (part-time al 94,44%) Settore Vigilanza – Unità Operativa Polizia Locale, ha frequentato il corso regionale di formazione professionale per Agenti di Polizia locale, conseguendo, successivamente, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza attribuita dalla Prefettura di Torino, con nota prot.n. 8153 del 16/08/2017;
- in data 25/08/2017 è deceduto il dipendente matr. 48, inquadrato nella Categoria B, Tecnico Specializzato, collocato nel Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo - Unità Operativa Servizi manutentivi e gestionali – Protezione civile;

Verificato pertanto che, occorre adeguare la dotazione organica, alla luce degli avvenimenti sopradescritti, secondo lo schema riportato nelle tabelle A) dotazione organica e assetto organizzativo modificati), così riassumibili:

- Settore Vigilanza- U.O Polizia Locale → trasformazione della figura di Esperto Amministrativo (part-time al 94,44%) – cat. C, in Agente di polizia locale (part-time al 94,44%) – cat. C;
- Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo- U.O Servizi manutentivi e gestionali – Protezione civile → trasformazione della figura di Assistente Amministrativo cat. B in Tecnico specializzato – Cat. B (part-time all'80%);

Dato atto che la Dotazione organica rimane invariata come consistenza numerica con n.31 posti oltre il Segretario Comunale;

Appurato inoltre che il programma triennale di fabbisogno del personale assume a riferimento essenziale, per l'anno 2018, la dotazione organica vigente come rideterminata nel Documento unico di programmazione (DUP) 2018 -2020, in funzione di quanto previsto al punto 8.2 del principio contabile applicato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di rivedere l'assetto organizzativo generale nei termini sopraindicati, procedere, altresì, alla revisione del fabbisogno del personale, approvato con delibera della G.C. n. 98 del 26/07/2017, inserendo tali modifiche nella nota integrativa al Dup, di prossima approvazione;

Appurato che a seguito della predetta cessazione del rapporto di lavoro per decesso del dipendente inquadrato nella categoria B, il limite del contingente di personale, previsto dall'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, viene rivisto così come segue:

- Anno 2018: pari al 75% del personale di ruolo cessato nell'anno 2017: pari a €. 27.730,61;

Ritenuto pertanto necessario procedere, con il presente provvedimento, alla modifica del piano triennale 2018/2020, rivedendo, in particolare, la programmazione dell'anno 2018, in funzione degli avvenimenti sopraggiunti e delle nuovi limiti di spesa, nei termini che seguono:

- **Anno 2018 (su previsioni anno 2017):** Si prevede, per l'anno 2018, la possibilità di procedere all'inserimento di una unità di categoria B 3 – Collaboratore Tecnico/Operaio Specializzato, in sostituzione della unità di personale cessata per pensionamento nell'anno 2016 e di una ulteriore unità di categoria B3 - Collaboratore Tecnico/Operaio Specializzato – part- time al 70%, in sostituzione del dipendente cessato dal servizio, per decesso, nel corso dell'anno 2017. A tal fine verranno attivate le procedure di mobilità/concorso e/o ricorso a graduatorie di altri Enti (PROGRAMMAZIONE VARIATA);
- **Anno 2019:** Per l'anno 2019 sarà valutata la sostituzione della/e unità di personale che eventualmente cesseranno, per dimissioni o altre cause al momento non prevedibili, nell'importo percentuale del 75% delle cessazioni eventualmente intervenute nel corso dell'anno 2018, al fine di rispettare i limiti della spesa previsti con le nuove disposizioni di legge (PROGRAMMAZIONE INVARIATA).
- **Anno 2020:** Per l'anno 2020 sarà valutata la sostituzione della/e unità di personale che eventualmente cesseranno, per dimissioni o altre cause al momento non prevedibili, nell'importo percentuale del 75% delle cessazioni eventualmente intervenute nel corso dell'anno 2018, al fine di rispettare i limiti della spesa previsti con le nuove disposizioni di legge (PROGRAMMAZIONE INVARIATA) .

Dato atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra comporta, per l'anno 2018, una spesa annuale di €. 31.233,22, oltre oneri riflessi a carico dell'ente, e che tale costo rientra nei limiti nei limiti e nelle capacità assunzionali previste dall'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 così come modificato dall'art. 16 comma 1 bis, del d.l. 113/2016, introdotto in sede di conversione del decreto stesso nella legge 7 agosto 2016, n. 160 e art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

Costatato infine che, il Comune di Montanaro ha rispettato i termini per la programmazione finanziaria previsti dal Tuel 167/2000, così come stabilito dall'art. 9, comma 1 quinquies del decreto 113/2016 (approvazione rendiconto, bilancio di previsione, inviato dati alla Bdap,) nonché tutti i vincoli relativi al pareggio di bilancio 2016 e primo semestre 2017, di cui all'art. 1, c.720,721 e722 della legge n. 208/2015;

Verificato inoltre che:

- con deliberazione della G.C. n. 16 del 10/02/2016 è stato approvato il Piano triennale di azioni positive;
- con deliberazione della G.C. n. 25 del 13.02.2017 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-2019, integrato con il Piano delle Performance giusta delibera della G.C. n. 96 del 19/07/2017;
- i tempi medi di pagamento sono inferiori ai 90 giorni nell'anno 2016(art. 41, comma 2 del D.L. 66/2014)
- non è mai stato dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 12 del 2.2.2011, modificato con deliberazione di G.C. n. 46 del 30.3.2011 e con deliberazione successiva n.80 del 22/06/2016, n. 86 del 13.07.2016 e n. 17 del 25/01/2017;

Presa visione della deliberazione della G.C. n. del 21/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P 2018 – 2020 e della deliberazione n. 117 del 20/09/2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Bilancio consolidato, attualmente in deposito per l'approvazione del Consiglio Comunale;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Visto il D.Lgs 165/2001e s.m.i. e l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 che individuano nella G.C. l'organo competente a deliberare in materia di dotazione organica;

Presa visione del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in data prot. n.

Dato atto che dell'adozione del presente provvedimento verrà data opportuna informativa alle R.S.U. dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Tuel, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213;

Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto;

DELIBERA

- 1) di approvare tutto quanto in premessa citato che qui viene integralmente riportato;
- 2) di provvedere, per tutte le motivazioni sopraindicate, all'adeguamento della dotazione organica alle necessità sopravvenute dell'Ente, nei termini riportati nelle tabella A) dotazione organica e assetto organizzativo modificati), con decorrenza dal 01/10/2017;
- 3) di dare atto che si rende necessario procedere altresì alla revisione del fabbisogno del personale previsto nel DUP, in quanto tale documento di programmazione assume a riferimento essenziale la dotazione organica determinata dall'Ente;
- 4) di adeguare, pertanto, il piano di programmazione triennale 2018/2020 del fabbisogno di personale, approvato con delibera della Giunta comunale n.98 del 26/07/2017, ed inserito nello schema di Documento unico di programmazione, nel seguente modo:
 - **Anno 2018 (su previsioni anno 2017):** Si prevede, per l'anno 2018, la possibilità di procedere all'inserimento di una unità di categoria B 3 – Collaboratore Tecnico/Operaio Specializzato, in sostituzione della unità di personale cessata per pensionamento nell'anno 2016 e di una ulteriore unità di categoria B3 - Collaboratore Tecnico/Operaio Specializzato – part-time al 70%, in sostituzione del dipendente cessato dal servizio, per decesso, nel corso dell'anno 2017. A tal fine verranno attivate le procedure di mobilità/concorso e/o ricorso a graduatorie di altri Enti (PROGRAMMAZIONE VARIATA);
 - **Anno 2019:** Per l'anno 2019 sarà valutata la sostituzione della/e unità di personale che eventualmente cesseranno, per dimissioni o altre cause al momento non prevedibili, nell'importo percentuale del 75% delle cessazioni eventualmente intervenute nel corso dell'anno 2018, al fine di rispettare i limiti della spesa previsti con le nuove disposizioni di legge (PROGRAMMAZIONE INVARIATA).
 - **Anno 2020:** Per l'anno 2020 sarà valutata la sostituzione della/e unità di personale che eventualmente cesseranno, per dimissioni o altre cause al momento non prevedibili, nell'importo percentuale del 75% delle cessazioni eventualmente intervenute nel corso dell'anno 2018, al fine di rispettare i limiti della spesa previsti con le nuove disposizioni di legge (PROGRAMMAZIONE INVARIATA) .
- 5) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra comporta, per l'anno 2018, una spesa annuale di €. 31.233,22, oltre oneri riflessi a carico, dell'ente e che tale costo rientra nei limiti nei limiti e nelle capacità assunzionali previste dall'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 così come modificato dall'art. 16 comma 1 bis, del d.l. 113/2016, introdotto in sede di conversione del decreto stesso nella legge

7 agosto 2016, n. 160 e art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

- 6) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti imposti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, tenuto conto che le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano a tal fine;
- 7) di dare atto che con la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020, da approvarsi con il Bilancio di previsione triennale 2018/2020, si procederà all'inserimento delle modifiche al piano del fabbisogno di personale, adottate con il presente provvedimento;
- 8) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, mediante trasmissione in copia, alle RSU interne ed alle organizzazioni sindacali provinciali per la dovuta informazione prevista dalle vigenti norme che regolano le relazioni sindacali nell'ambito del CCNL;
- 9) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione unanime resa separatamente, in forma palese, dagli aventi diritto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 – Tuel.

AA/sc

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ing. PONCHIA Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 16/10/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa, con elenco n. 36, in data 16/10/2017 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000);

Montanaro, li 16/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Montanaro, li 16/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL del 18/08/2000 n.267

Montanaro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola